

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'ASSICURAZIONE DI VARI RISCHI IN FAVORE
DI ENTI PUBBLICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COL *Sistema Pro.Mo.F.In.A.***

utilizzato da:

COMUNE DI BENEVAGIENNA (CN)

STRALCIO PER IL LOTTO A) PATRIMONIO
Capitoli 03 INCENDIO ED ALTRI EVENTI E 6 DANNI INDIRETTI

il Sistema Pro.Mo.F.In.A.® è un progetto realizzato, promosso e gestito da
Pro.Mo.F.In.A.

©04/2000

aggiornamento 06/2006

INDICE

CAPITOLO 01	DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	
	sezione a) definizioni	<i>pag. 03</i>
	sezione b) descrizione dell'attività	<i>pag. 09</i>
CAPITOLO 02	NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE	
	sezione a) oggetto, struttura e durata	<i>pag. 11</i>
	sezione b) norme di funzionamento	<i>pag. 12</i>
	sezione c) condizioni generali di assicurazione	<i>pag. 15</i>

* * * * *

LOTTO A) PATRIMONIO

CAPITOLO 03	ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI	
	sezione a) assicurazione incendio	<i>pag. 18</i>
	sezione b) assicurazione altri eventi	<i>pag. 19</i>

CAPITOLO 06	ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI	<i>pag. 23</i>
-------------	-------------------------------	----------------

* * * * *

CAPITOLO 16	DEI SINISTRI	
	sezione a) dei sinistri in generale	<i>pag. 25</i>
	sezione b) sinistri contro il patrimonio	<i>pag. 26</i>

§ § § § §

CAPITOLO 01

SEZIONE A: DEFINIZIONI

01.00. ARCHIVI – BENI CULTURALI

(dal D. Lgs. 22.01.2004 n° 42, art. 10) Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro...

Sono inoltre beni culturali:... b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico....

01.02. ASSICURATO

E' il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

01.03. ASSICURAZIONE

E' il contratto di assicurazione.

01.04. BENEFICIARI

La/e persona/e designata/e in polizza a riscuotere l'indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

01.05. BROKER

P.A. INSURANCE BROKER S.r.l. con sede in TORINO.

01.06. CALAMITA' NATURALI

Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevose, valanghe, slavine.

01.07. COMPAGNIA

E' l'impresa assicuratrice, ovvero REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.p.A.

01.08. CONSULENTE

Pro.Mo.F.In.A. (Progetti, Modelli, Formazione ed Infortunistica Assicurative) di Fausto Davolio con sede in Reggio Emilia.

01.09. CONTENUTO

E' l'insieme di tutti i beni - non compresi nella voce "fabbricato" - costituenti dotazione e pertinenza dell'Ente, connessi ed occorrenti al funzionamento dell'Ente medesimo nonché allo svolgimento delle attività quali definite nella sezione B del presente capitolo.

Tali beni, normalmente posti sottotetto a fabbricato, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o disponibilità dell'Ente.

Sono compresi anche gli effetti personali di amministratori, dirigenti, dipendenti e di tutti coloro che legittimamente accedono agli insediamenti del Contraente.

Sono esclusi solamente: veicoli iscritti al PRA ed i beni definiti alle voci " cose particolari" e "valori".

01.10. CONTRAENTE

E' il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia ed adempie gli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che per loro natura incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi.

Nella fattispecie Contraente è sinonimo di Ente e/o Pubblica Amministrazione.

01.11. COPIE DI SICUREZZA

Sono le copie di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti sia dati che cartacei, plastica, films o altro, che vengono conservate in località diversa e separata dal luogo ove si trovano gli originali, ai fini di preservare le informazioni (archivi, dati, programmi) da eventi dannosi.

01.12. COSE

Sia gli oggetti e beni materiali che gli animali.

01.13. COSE PARTICOLARI

Sono: archivi, dati d'archivio e supporto dati; documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili.

01.14. DANNI

Morte, lesioni personali, danneggiamento a cose.

01.15. DATI

Sono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

01.17. ENTE

E' la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

01.18. EQUIVALENZA PER CARATTERISTICHE PRESTAZIONI E/O RENDIMENTO

Due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento, quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.

01.19. ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

01.20. EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

01.21. EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

01.22. FABBRICATO

E' l'intera costruzione edile, con tutte le opere murarie e di finitura, compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione e interrate; impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o per destinazione (in particolare gli impianti tecnologici per la depurazione ed il sollevamento e simili); gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico; parquet, tappezzerie, moquette.

Prescindendo dalle caratteristiche costruttive e dai materiali impiegati, sono considerati fabbricato anche: palloni pressostatici; tensostrutture; gazebo; tettoie e quant'altro utilizzato come "contenente".

Si conviene inoltre di considerare come fabbricato anche gli spazi di pertinenza degli immobili, quali: aree tenute a verde, strade private, recinzioni e cortili interni, nonché - per analogia - gli impianti indicati nel primo paragrafo della definizione.

01.23. FURTO

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).

Agli effetti dell'assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

è il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

è il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, cassaforti ecc, con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

c) con scalata

è il furto commesso mediante introduzione negli insediamenti e/o nei locali per via diversa da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli, o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

d) con introduzione clandestina

è il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta negli insediamenti e/o nei locali clandestinamente, profittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza degli insediamenti e/o dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre insediamenti e/o locali erano chiusi.

01.24. FURTO CON DESTREZZA

E' il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

01.25. GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

01.26. HARDWARE

Termine che indica l'insieme delle strutture fisiche di un'apparecchiatura elettrica o elettronica in ogni sua componente di base e "periferica" (video, stampanti, mouses, tastiere).

01.27. IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.

01.28. INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

01.29. INDENNIZZO

E' la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

01.31. INSEDIAMENTO

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

01.36. MACCHINE, APPARECCHIATURE E/O COMPONENTI ELETTRONICI

Tutte le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici in commercio, purché facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli, con la sola eccezione dei prototipi.

Sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine.

A titolo esemplificativo ma non limitativo la categoria include:

- a. Computer, apparecchiature, sistemi di codifica, programmi, istruzioni informatiche; qualunque software registrato su mezzi di elaborazione dati elettronici, elettromeccanici, elettromagnetici o apparecchiature e mezzi di comunicazione controllati elettronicamente;
- b. Componenti fisiche del computer (hardware), compresi microprocessori;
- c. Programmi (software) applicativi;
- d. Sistemi operativi e relativo software;
- e. Reti di computer;
- f. Microprocessori (computer chips) anche se non facenti parte di alcun sistema computerizzato;
- g. Qualunque altra attrezzatura o componente computerizzato o elettronico;

01.40. PERIODO DI ASSICURAZIONE

E' ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

01.41. POLIZZA

E' il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

01.42. PREMIO

E' la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

01.43. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

E' una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

01.44. PROGRAMMI

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da elaboratori elettronici, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. I programmi possono essere di proprietà dell'Assicurato e/o del Contraente oppure concessi a loro in licenza d'uso secondo le vigenti disposizioni di legge.

01.45. RAPINA

E' la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

01.48. RISARCIMENTO

E' la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

01.49. RISCHIO

E' la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.

01.50. SCIPPO (ovvero FURTO CON STRAPPO)

E' il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

01.51. SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

01.52. SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

01.53. SOFTWARE

Termine che indica l'insieme dei programmi utilizzabili su un'apparecchiatura elettronica e l'insieme della documentazione occorrente al suo funzionamento, e, più in generale, sinonimo di "programma".

01.54. SPESE LEGALI E PERITALI

Sono le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa; le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia; le spese liquidate dal Giudice in favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali, quali bollature di documenti, spese di registrazione sentenze ed atti in genere, altri oneri fiscali.

01.57. SUPPORTI DI DATI

Sono il materiale - intercambiabile da parte dell'Assicurato oppure fisso ad uso memoria di massa - su cui vengono memorizzate le informazioni leggibili a macchina.

01.58. TERREMOTO

Brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena.

Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco di 72 ore dalla prima.

01.59. VALORE A NUOVO

E' un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ per i fabbricati è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ per il contenuto è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ per le cose particolari è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ per i valori è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

01.60. VALORE ARTISTICO

E' la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.

Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000=.

01.61. VALORE INTERO

E' una forma per l'assicurazione dei beni: la somma assicurata deve corrispondere al valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Agli effetti di polizza, tuttavia, la Compagnia non terrà conto delle insufficienze di somma assicurata rispetto al valore accertato purché queste non superino il 20%. La regola proporzionale si applicherà, eventualmente, per l'eccedenza di detta percentuale.

01.62. VALORE REALE O ALLO STATO D'USO

E' un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ per i fabbricati al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ per il contenuto al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ per le cose particolari al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.

01.63. VALORI

Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Sono convenzionalmente parificati ai valori anche i beni mobili e - nell'ambito dei beni immobili - le statue e gli affreschi, aventi valore artistico.

01.65. VIRUS, PROGRAMMA DANNOSO, BOMBA LOGICA, CAVALLI DI TROIA

- **VIRUS.** E' un programma che possiede internamente oppure ha la capacità di replicarsi, riprodursi e/o diffondersi, totalmente o parzialmente, in altri programmi o in aree di sistema operativo.
- **PROGRAMMA DANNOSO.** E' un programma in grado di attaccare un sistema informatico, danneggiare computers, contenuti informatici e macchine, meccanismi o automatismi controllati e/o azionati da sistemi computerizzati.
- **BOMBA LOGICA.** E' un programma dannoso che ha la capacità di non essere rilevato dal sistema e che aziona comandi destinati a danneggiare banche dati, funzionalità operative, memorie e sistemi operativi in occasione di una scadenza predeterminata o al verificarsi di un determinato evento rilevato dal sistema.
- **CAVALLI DI TROIA.** Sono programmi dannosi, non rilevati dalle protezioni del sistema di sicurezza, capaci di installarsi nei sistemi, consentendo all'autore intrusioni non autorizzate, a volte con il preciso scopo di trarne indebito profitto o danneggiare il proprietario e/o utilizzatore del sistema stesso.

* * * *

CAPITOLO 01
SEZIONE B: DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ASSICURATA
(rischio base assicurato)

L'attività assicurata consiste nell'esercizio di un'Amministrazione Comunale che, nell'ambito, con le forme ed i modi delle disposizioni di legge, esercita tutte le attività, competenze e funzioni istituzionalmente previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento dello Stato o della Regione.

A titolo esemplificativo e non riduttivo si evidenzia (riportandolo dal D.lg. N° 267 del 18.08.2000 - "testo unico dell'ordinamento delle leggi sulle autonomie locali") che:

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

I Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

I Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio della sussidiarietà. I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

Agli effetti della copertura assicurativa, pertanto, si da' e prende atto che il Comune:

A) POSSIEDE E/O UTILIZZA E/O CUSTODISCE

1. Beni immobili per destinazione, uso e natura, quali: aree, terreni, strade, bacini, insediamenti, infrastrutture e fabbricati. Questi ultimi sono di normale costruzione e copertura, con relative pertinenze, dipendenze, tettoie, passaggi coperti e quant'altro di inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive.
2. Beni mobili, iscritti o meno a pubblici registri, inclusi: impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che - non rientrando nell'accezione di "bene immobile" - costituisce dotazione e pertinenza del Comune, connesso ed occorrente al funzionamento del Comune medesimo ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto a fabbricati che all'aperto, in aree di pertinenza o disponibilità del Comune.
3. Beni immateriali, quali: software per sistemi di elaborazione dati e simili; marchi, stampi e modelli; più in generale tutto ciò che - pur non essendo legato alla materialità delle cose - rappresenti un valore.
4. Prodotti - chimici e non -, scorte, materiali di consumo, ricambi e quant'altro utile e/o necessario per il funzionamento del Comune nell'insieme delle proprie molteplici attività e che non sia individuabile nei punti precedenti.

B) ESERCITA

attività di progettazione, concessione, produzione, erogazione, esecuzione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di: beni, servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi. Il tutto impiegando le macchine, i macchinari, le attrezzature, le dotazioni, gli strumenti, l'arredamento, i materiali, i sistemi ed i ritrovati che l'evoluzione tecnica, culturale e scientifica, nonché gli usi e la tradizione, consentono o consigliano di adottare, nessuno escluso né eccettuato.

C) SI AVVALE

normalmente di prestazioni di lavoro subordinato. Secondo vigenza di disposizioni può anche ricorrere:

- all'opera di giovani che prestano il servizio civile, sostitutivo del servizio militare di leva;
- al volontariato nelle sue varie forme;
- a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- alle prestazioni degli "addetti ai servizi socialmente utili";
- a convenzioni con Amministrazioni Pubbliche e - ove ammesso - privati, per l'utilizzazione di persone da esse dipendenti o della cui opera essi si avvalgano legittimamente.

§ § § § §

CAPITOLO 02

SEZIONE A: OGGETTO, STRUTTURA E DURATA

02.01. - OGGETTO.

Scopo del presente capitolato speciale è di riunire in un solo documento assicurativo appositamente predisposto i tipi di rischio indicati in sommario che il Contraente intende trasferire all'assicuratore.

Il capitolato speciale definisce contrattualmente l'intendimento delle parti; regola i termini della cessione di rischio dall'Assicurato alla Compagnia; determina i limiti di indennizzo e/o risarcimento tanto per le garanzie quanto per i capitali, massimali o somme assicurate; stabilisce ogni altra modalità di funzionamento e di operatività.

02.02. - STRUTTURA.

Il presente capitolato speciale è suddiviso in: Sommario e 16 capitoli per argomenti omogenei.

Ciascun capitolo è a sua volta ripartito in sezioni particolareggiate quando lo richiedano l'importanza, la vastità di trattazione e la chiarezza di esposizione.

Le garanzie assicurative vere e proprie - ferma restando la suddivisione in capitoli - sono poi raggruppate nei seguenti "lotti", ovvero in macro-segmenti rientranti in un concetto univoco e utile agli effetti dell'aggiudicazione dei servizi assicurativi in favore dell'Ente:

LOTTO A: PATRIMONIO

LOTTO B: VEICOLI

LOTTO C: PERSONE

LOTTO D: RESPONSABILITA' CIVILI - TUTELA GIUDIZIARIA

Dal capitolato, documento unico ed unitario, dipendono le polizze di assicurazione vere e proprie ed ogni altro modulo occorrente e funzionale a dare concreta attuazione alle norme qui contenute.

La presente costituisce stralcio per il LOTTO A) PATRIMONIO, CAPITOLI 03 (incendio ed altri eventi) e 06 (danni indiretti).

02.03. - DURATA.

Si conviene che le polizze dipendenti dal presente capitolato abbiano la durata di anni TRE , con decorrenza dal **28.02.2010** e scadenza alle ore 24 del **28.02.2013**, senza tacito rinnovo.

La scadenza ricorrente annua viene fissata al **28 FEBBRAIO**

Resta inteso che qualora cessasse il mandato al Consulente e questi - titolare dei diritti di copyright sul testo - non acconsentisse al suo mantenimento in vigore, il capitolato e le polizze che da esso dipendono verranno annullate a far tempo dalla prima scadenza ricorrente annua successiva alla cessazione del rapporto tra il Contraente ed il Consulente.

02.04. - LEGITTIMAZIONE.

L'Ente ha approvato il presente capitolato speciale con provvedimento dell'organo amministrativo valida ed adottata nel rispetto delle vigenti disposizioni.

* * * * *

CAPITOLO 02

SEZIONE B: NORME DI FUNZIONAMENTO

02.05. - CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le norme che seguono, fino alla conclusione del capitolo, hanno valore per tutto il capitolato.

02.06. - MODULISTICA.

Formano parte integrante del capitolato i moduli riportati in apposito fascicolo, così raggruppati:

1. schede tecniche di identificazione, analisi e valutazione dei rischi da trasferire all'assicuratore;
2. facsimile delle polizze di assicurazione;
3. documenti per la raccolta di dati e informazioni;
4. facsimile delle appendici di regolazione del premio;
5. moduli per la raccolta delle denunce di sinistro.

02.07. - CLAUSOLA DI CONSULENZA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Il Contraente dichiara di aver affidato mandato di consulenza e assistenza in materia di sinistri, rischi e coperture assicurative, inclusa la gestione del proprio programma assicurativo e quindi del presente capitolato, al Consulente (Pro.Mo.F.In.A.) e al Broker (P.A. Insurance Broker S.r.l.).

Al Broker spettano direttamente tutte le competenze previste dalla legge 792/84 e le fasi di risk management applicativo.

Il Consulente cura autonomamente la gestione dei sinistri, dopo la loro apertura a cura del Broker, ed il risk management di base.

Per lo svolgimento dell'incarico ricevuto, Consulente e Broker hanno istituito un "SERVIZIO COMUNE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SINISTRI, RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE."

Conseguentemente le parti convengono che tutti i rapporti inerenti il presente capitolato saranno svolti per conto del Contraente dal citato "servizio comune" predisposto da Consulente e Broker.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente in favore della Compagnia, dando contestuale comunicazione dell'avvenuta emissione dei mandati al Broker. Questi diramerà alla Compagnia la comunicazione di copertura unendo copia dei mandati di pagamento.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta alla Compagnia dal Consulente o dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato e/o del Contraente, si intenderà come fatta dall'Assicurato e/o dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato e/o dal Contraente al Consulente o al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, fermo restando l'obbligo di Consulente e Broker al pronto inoltro ad essa della comunicazione ricevuta. Analogamente dicasi per le comunicazioni diramate dalla Compagnia che saranno indirizzate al Consulente o al Broker e da questi trasmesse all'Assicurato e/o Contraente.

In tal senso si richiama espressamente il disposto dell'Art. 1705 del Codice Civile.

02.08. - FORMA E CRITERIO DELL'ASSICURAZIONE.

Premesso che

- a. nel concetto di *forma dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore intero
 - primo rischio assoluto
- b. nel concetto di *criterio dell'assicurazione* rientrano le seguenti locuzioni:
 - valore a nuovo
 - valore reale o allo stato d'uso.

le parti convengono che ciascun rischio venga trasferito con propri forma e criterio, secondo quando stabilito nei rispettivi capitoli e/o nelle schede tecniche che corredano il capitolato.

02.09. - TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

Le garanzie previste dal capitolato sono prestate:

K	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per l'intera gamma delle prestazioni, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche, di NON avere in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione di primo rischio).
W	nell'ambito delle somme indicate nelle rispettive polizze e per le garanzie non previste dai contratti in corso, ma solo dopo l'esaurimento delle somme ivi assicurate, se l'Assicurato indica nelle schede tecniche di AVERE in corso altre assicurazioni per il rischio da garantire (cosiddetta assicurazione mista di secondo rischio e di primo rischio per differenza nelle condizioni).

Le schede tecniche contengono ogni informazione utile a determinare il contenuto delle altre assicurazioni esistenti.

02.10. - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO.

Ciascuna scheda tecnica indica gli elementi ed i percorsi che l'assicuratore deve seguire per giungere alla determinazione del premio nell'ambito dei lotti prestabiliti.

02.11. - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Tutti i lotti in cui si suddivide il presente capitolato, ad eccezione dei capitoli 06, 12, 14 e 15, sono strutturati in modo che il premio convenuto sia calcolato sulla base dei seguenti elementi variabili:

LOTTO	RISCHIO	ELEMENTO VARIABILE
03	INCENDIO ED ALTRI EVENTI	Valore complessivo degli insediamenti e dei beni garantiti e loro qualità.

Il premio viene anticipato in via provvisoria secondo i conteggi esposti in polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata contrattuale secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo.

A tale scopo il Contraente deve fornire alla Compagnia, entro i 90 giorni successivi la scadenza del periodo assicurativo o del contratto, tutti i dati necessari, secondo le indicazioni della precedente tabella.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere saldate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati occorrenti ed il pagamento del conguaglio dovuto alla Compagnia, questa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento del conguaglio, e l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto - per la Compagnia - di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini sopra citati, la Compagnia - fermo il diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per le richieste di risarcimento presentate nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

02.12 - RISCHI A NUOVO - VARIAZIONI DI VALORE PER IL PATRIMONIO.

La prestazione assicurativa include automaticamente tutti i servizi prestati e/o le competenze a nuovo e/o gli insediamenti, impianti ed infrastrutture che il Contraente dovesse intraprendere, esercitare, gestire, costruire, acquisire, mantenere nel corso della validità del presente capitolato.

La Compagnia si impegna a ritenere in garanzia gli insediamenti ed i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, senza obbligo della comunicazione da parte del Contraente ma con regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore intervenute. Il premio di regolazione viene convenzionalmente determinato nel 50% di quello annuo risultante dal conguaglio.

Per l'annualità successiva a quella cui si riferisce la regolazione, la differenza tra il premio annuo inizialmente convenuto e quello risultante dalla regolazione medesima viene incassata/rimborsata in sede di regolazione.

Il premio delle annualità successive sarà quello risultante dall'ultima regolazione effettuata.

Quanto precede nei limiti del 30% delle somme assicurate nei singoli capitoli.

Ogni acquisizione e/o modifica che ecceda tali limiti dovrà formare oggetto di apposita pattuizione alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

02.13. - IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E/O COSE ASSICURATE.

La compagnia rinuncia alla preventiva identificazione delle persone e delle loro condizioni psicofisiche, nonché delle cose assicurate.

Il Contraente dichiara tuttavia di essere in grado - in qualunque momento - di consentire l'identificazione delle persone e di dimostrare la qualità e quantità dei beni garantiti con documentazione probante, sia essa amministrativa, fiscale o di altra natura.

* * * * *

CAPITOLO 02
SEZIONE C: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

02.14. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

02.15. - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

02.16. - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante appendice sottoscritta dalle parti.

02.17. - PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

02.18. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

02.19. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Se la diminuzione del rischio interviene durante il periodo di assicurazione, la Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di minor rischio corso.

02.20. - CESSAZIONE DEL RISCHIO.

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 del Codice Civile) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata.

La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

02.21. - BUONA FEDE.

Le omissioni, inesattezze e reticenze di cui ai precedenti Artt. 02.14. e 02.18. non pregiudicano il diritto dell'Assicurato alle prestazioni tutte di polizza, purché tali omissioni, inesattezze e reticenze siano avvenute in buona fede.

Il Contraente, tuttavia, si impegna a corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionato al maggior rischio dovuto all'aggravamento, previa trattativa tra le parti con l'intervento del Consulente e del Broker.

02.22. - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Il Contraente, mediante apposita documentazione probatoria di tipo amministrativo, individua gli interessi di terzi (beni e/o persone) che intende tutelare con le assicurazioni del presente capitolato speciale.

02.23. - VARIAZIONI NELLA FIGURA DEL CONTRAENTE.

In caso di variazione della personalità giuridica dell'Amministrazione Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi - dipendenti o meno da prescrizioni legislative - i rapporti assicurativi dipendenti dal presente capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la/e nuova/e Amministrazione/i, opportunamente costituita/e e legittimata/e, subentra in toto al Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione entro 60 giorni dall'avvenuta delibera o dall'emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi in base alle quali avviene la variazione.

Compagnia e Contraente/Assicurato si impegnano a rinegoziare il capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il capitolato e le polizze da essa dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo restando quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.

02.24. - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO.

Salvo i casi previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

02.25. - RINUNCIA ALLA RIVALSA.

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

02.26. - RISCHI SEMPRE ESCLUSI.

Sono sempre esclusi i danni determinati da:

- ⇒ guerra, atti di guerra, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione;
- ⇒ esplosioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive, impiego di armi nucleari;
- ⇒ dolo dell'Assicurato e degli Amministratori del Contraente.

02.27. - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE.

Ai sensi dell'Art. 23 della Legge 62 del 18.04.2005 l'assicurazione cessa alle ore 24 della scadenza fissata in polizza e non è soggetta a tacito rinnovo.

Tanto il Contraente quanto la Compagnia possono recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza ricorrente annua con preavviso di 90 giorni.

02.28. - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

02.29. - FORO COMPETENTE.

E' competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

02.30. - CLAUSOLA INTERPRETATIVA ESPRESSA.

Le clausole tutte del presente capitolato sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

In particolare Contraente e Compagnia si danno reciprocamente atto che - nell'ambito della prestazione assicurativa - vige il principio secondo il quale ciò che non è espressamente escluso rientra nell'operatività delle garanzie.

In caso di sinistro che possa risultare garantito in più capitoli (o in più sezioni di un medesimo capitolo) si conviene che esso verrà indennizzato secondo la clausola più specifica avendo riferimento alla tipologia di evento; le garanzie assimilabili interverranno solo dopo l'eventuale esaurimento dei limiti di indennizzo della garanzia specifica.

Analogamente si conviene che se il sinistro che possa risultare garantito in più capitoli (o in più sezioni di un medesimo capitolo) presenta limitazioni all'indennizzo diversificate in termini di franchigia e/o scoperto, si applicheranno un solo scoperto e/o una sola franchigia riferite alla clausola specifica per il tipo di evento.

Qualora la Compagnia, per esigenze organizzative interne legate all'informatica, si trovi nella necessità di emettere la polizza su proprio modello o stampato, si conviene che ciò è ammesso in aggiunta comunque alla modulistica del presente capitolato, che rimane la sola contrattualmente vincolante per le parti.

02.31. - CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EX LEGE 31.12.1996 N°675 e D. Lgs. 196/2003.

Il consenso al trattamento dei dati personali sensibili di cui alle norme di legge avviene mediante sottoscrizione degli interessati (il Contraente all'atto della stipulazione della polizza, l'Assicurato in caso di sinistro) di:

1. nota informativa su stampato proprio della Compagnia
2. consenso al trattamento dei dati personali su modulo riportato nel fascicolo allegati.

02.32. - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto ciò che non è diversamente regolato in polizza, valgono le norme di legge.

CAPITOLO 03
SEZIONE A) ASSICURAZIONE INCENDIO

03.01 - IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da:

- incendio
- fulmine
- scoppi, esplosioni ed implosioni in genere

qualunque sia la causa che ha determinato il fatto, salvo le esclusioni del successivo Art.03.02.

03.02 - ESCLUSIONI.

Sono esclusi, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, i danni:

- a. di smarrimento o furto delle cose assicurate a seguito degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b. dovuti a usura, corrosione o difetti di materiale.

* * * * *

CAPITOLO 03
SEZIONE B) ASSICURAZIONE ALTRI EVENTI

03.03 - IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti diversi da quelli assicurati nella precedente sezione A), provocati alle cose assicurate dagli "altri eventi" indicati nei successivi articoli da 03.05 a 03.23.

03.04 - ESCLUSIONI.

Sono le stesse previste dall'Art. 03.02 della precedente sezione A), oltre a quelle specifiche di ogni "altro evento" garantito.

03.05 - EVENTI SOCIOPOLITICI.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

L'occupazione non militare degli insediamenti assicurati è equiparata all'atto vandalico.

Sono esclusi i danni verificatisi nel caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, nonché il furto, la rapina, lo smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 1.000,00= per sinistro. Limite di massimo indennizzo 80% somma assicurata.

03.06 - EVENTI ATMOSFERICI.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, forza del vento e delle cose da esso trascinate, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 250,00= per sinistro.

03.07 - TERREMOTO.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da terremoto quale definito nel capitolo 1.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 25.000,00= ed un massimo indennizzo pari al 50% delle somme assicurate.

03.08 - INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 25.000,00= ed un massimo indennizzo pari al 50% delle somme assicurate.

03.09 - NEVE, GELO, GHIACCIO.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crollo totale o parziale di fabbricati sotto il peso della neve, nevischio, ghiaccio, sia per effetto di precipitazioni dirette che per effetto di valanghe o slavine;

- caduta di oggetti e/o alberi dovuta a neve, nevischio, ghiaccio, sia per effetto di precipitazioni dirette che per effetto di valanghe o slavine;
- infiltrazione all'interno di fabbricati di neve, ghiaccio, acqua penetrata attraverso rotture, fenditure o brecce in genere provocate dai fenomeni atmosferici sopra indicati;
- gelo che provochi la rottura di impianti idraulici e di riscaldamento, purché i fabbricati siano occupati o scaldati nelle 72 ore precedenti il sinistro oppure in tale periodo siano stati prosciugati e vuotati i suddetti impianti.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00= per sinistro ed un massimo indennizzo pari al 50% delle somme assicurate.

03.10 - FENOMENO ELETTRICO.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni da negligenza e difetti di manutenzione.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 50,00= per sinistro, ed un massimo indennizzo per sinistro di € 25.000,00=.

03.11 - DANNI CONSEGUENZIALI.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di sviluppo di gas, fumi, vapori, di mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, di mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; di colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché tali eventi siano dovuti alle cause garantite nelle sezioni A e B del presente capitolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nelle vicinanze.

03.12 - ACQUA CONDOTTA.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di fuoriuscita di acqua condotta provocata da rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento.

Sono esclusi i danni derivanti da umidità e stillicidio.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00= per sinistro.

Sono comprese le spese sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con franchigia fissa ed assoluta di € 100,00= ed un massimo indennizzo di € 5.000,00= per sinistro.

03.13 - ACQUA PIOVANA.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di acqua piovana, con esclusione dei danni dovuti ad acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 250,00= ed un massimo indennizzo di € 5.000,00= per sinistro.

03.14 - TRABOCCO E OCCLUSIONE DI CONDUTTURE.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di trabocco degli impianti tecnici, idrici, sanitari e termici del fabbricato, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito

delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato stesso.

La garanzia è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 500,00= ed un massimo indennizzo di € 50.000,00= per sinistro.

03.15 - CADUTA AEREI.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito di caduta di aeromobili o corpi volanti in genere (inclusi: corpi celesti, meteoriti e relative scorie, satelliti artificiali), loro parti e/o delle cose da essi trasportate.

03.16 - BANG SONICO.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito di onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto supersonico.

03.17 - URTO VEICOLI STRADALI.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o nell'ambito degli insediamenti utilizzati.

03.18 - FUMO.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

03.19 - ROTTURA LASTRE.

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio - che siano integre e senza difetti - dovute a causa accidentale o a fatto proprio dell'Assicurato o di terzi.

Sono escluse le rotture ai lucernari e quelle verificatesi in occasione di traslochi o di lavori di manutenzione.

La garanzia è prestata fino a concorrenza di € 15.000,00= per sinistro.

03.20 - EVENTI DIVERSI.

La Compagnia risponde degli ulteriori seguenti eventi:

- ◇ rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli ambienti.
- ◇ Autocombustione (ovvero combustione spontanea) di beni assicurati.
- ◇ Caduta di alberi o piante in genere o di loro parti, posti nelle aree adiacenti i fabbricati e/o gli insediamenti assicurati, in conseguenza di evento naturale proprio o di un qualsiasi altro evento garantito nel presente capitolo.
- ◇ Dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.
- ◇ Colaggio e fuoriuscita accidentali di fluidi.
- ◇ Fuoriuscita delle sostanze contenute negli impianti automatici di estinzione degli incendi, a causa della loro improvvisa ed imprevista entrata in funzione, sia per causa endogena che esogena.

03.21 - PARIFICAZIONE DANNI INCENDIO.

Si conviene fra le parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedirne o arrestarne la propagazione, anche quelli fatti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno qualsiasi degli altri eventi previsti dalla presente sezione, purché non siano arrecati inconsideratamente.

03.22 - RICORSO TERZI.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale convenuto, di ogni somma che egli sia tenuto a risarcire - per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il mancato o ritardato inizio, le interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole, produttive in genere e di servizio sono garantite fino a concorrenza del 30% del massimale convenuto.

Sono esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Costituiscono eccezione i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Non sono considerati terzi gli Amministratori del Contraente.

03.23. - RICORSO LOCATARI.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale convenuto, di ogni somma che egli sia tenuto a risarcire - per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza alle cose dei locatari e/o di chiunque occupi e/o utilizzi fabbricati ed insediamenti nella disponibilità dell'Assicurato medesimo.

Il mancato o ritardato inizio, le interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole, produttive in genere e di servizio sono garantite fino a concorrenza del 30% del massimale convenuto.

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

§ § § § §

CAPITOLO 06

ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

6.01. - IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

La Compagnia, in dipendenza di sinistri che diano luogo a indennizzo sulla base delle garanzie tutte previste dal lotto A) PATRIMONIO si obbliga a riconoscere all'Assicurato i danni indiretti specificati dagli articoli che seguono.

6.02. - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Per i residui del sinistro che lo richiedono, sono a carico della Compagnia anche i costi sostenuti dall'Assicurato per le operazioni di trattamento e di smaltimento, secondo vigenza di disposizioni.

La Compagnia risponde altresì delle spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento dei beni garantiti, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Le predette garanzie si intendono prestate fino a concorrenza di € 250.000,00=.

6.03. - ONERI DI URBANIZZAZIONE.

La Compagnia risponde degli oneri verso qualsiasi ente o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati garantiti, sulla base delle disposizioni di legge vigenti al momento della ricostruzione.

La garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di € 50.000,00= per sinistro.

6.04. - INDENNITA' AGGIUNTIVA.

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'attività inerente i rischi assicurati, si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate.

La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo dell'indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario - anche notturno o festivo - del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali o di particolari strutture ed insediamenti per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi eccezionali quali - a titolo di esempio - disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, con una durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

La garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di € 250.000,00= per sinistro.

6.05. - ONORARI DEI PERITI.

La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto del capitolo 17, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente in caso di nomina del terzo perito.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo, col massimo di € 50.000,00=.

§ § § § §

CAPITOLO 16
SEZIONE A: DEI SINISTRI IN GENERALE

16.00 - NORME DI CARATTERE GENERALE.

Il Contraente si avvale, mediante il presente capitolato, del *Sistema Pro.mo.f.in.a.*, che annette particolare importanza alla “gestione dei sinistri”. Si ritiene pertanto opportuno dare e prendere atto tra le parti che:

A. il Consulente ha ideato e realizzato un particolare modus operandi nel settore assicurativo specifico delle Pubbliche Amministrazioni, denominato *Sistema Pro.mo.f.in.a.*. Esso pone al centro dell’attenzione la gestione della sinistrosità e l’individuazione di strumenti applicativi (quali capitolati, protocolli e modelli) specifici per le varie branche di attività. Tanto gli assicurati quanto gli assicuratori possono usufruire di normative chiare e di un’operatività volta a creare un clima di fattiva collaborazione tra tutte le parti interessate dall’evento dannoso, salvaguardando gli interessi e le prerogative di ognuno.

B. Il mandato erogato dal Contraente al Consulente recita testualmente:

“PREMESSA

Le parti individuano nel sinistro, ovvero nell'evento dannoso o lesivo a persone, cose e patrimonio, il momento centrale della gestione dei rischi connessi allo svolgimento di qualsiasi attività umana.

Per questo ritengono, nell'ambito della materia assicurativa in particolare e del risk management in generale, di privilegiare gli aspetti connessi alla sinistrosità.

Soprattutto dal suo andamento anche storico e dalle analisi, valutazioni e comparazioni che se ne possono trarre, dipendono i percorsi da seguire per giungere ad un adeguato progetto di gestione dei rischi e del loro trasferimento all'assicuratore.

ARTICOLO TRE

L'Ente conferisce al Consulente, che accetta, il mandato e l'incarico esclusivi per la gestione di tutta la propria sinistrosità, passata, presente e futura, sia attiva che passiva, secondo le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo.

Per gestione della sinistrosità si intende l'assistenza e consulenza professionalmente qualificate, volte:

- 1. alla ricognizione iniziale della sinistrosità pregressa, consistente: nella stesura statistica generale e nella verifica dello stato delle posizioni non ancora definite. Quest'ultime verranno prese in carico dal Consulente coi criteri in appresso indicati.*
- 2. alla raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro ed alla loro trasmissione all'assicuratore, ove questi sia presente.*
- 3. all'esecuzione di perizie e/o accertamenti, all'occorrenza anche cinematici.*
- 4. all'analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione di sinistro, nonché alla sua trasmissione all'assicuratore.*
- 5. al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando fattivamente con l'Ente, con gli assicuratori, coi danneggiati o coi terzi responsabili.*
- 6. alla stesura di report informativi e di statistiche con cadenza periodica per riferire sull'andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono.*

Il Consulente si impegna a garantire interventi tempestivi, a fornire all'Ente la modulistica ed i protocolli operativi da seguire in caso di sinistro, nonché a formare il personale all'uopo preposto.”

* * * * *

CAPITOLO 16
SEZIONE B: SINISTRI CONTRO IL PATRIMONIO E ASSIMILATI
(CAPITOLI 03, 04, 05, 06, 14)

16.01. - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE.

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente devono:

- a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia.
- b. avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando sono venuti a conoscenza del sinistro.
- c. dichiarare per iscritto il sinistro stesso all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato, precisando in particolare il momento di inizio del fatto, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia.
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione della Compagnia o del perito eventualmente da essa designato.
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate.
- f. mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi altra documentazione - anche di natura fiscale - che possa essere richiesta dalla Compagnia e/o dai periti ai fini delle indagini e/o verifiche del caso.

16.02. - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA COMPAGNIA.

Ricevuta la denuncia del sinistro la Compagnia si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento, in modo da non pregiudicare l'attività, ancorché ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei siti danneggiati.

16.03. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.

Il Contraente e/o Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

16.04. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata (ovvero il Consulente);
oppure, a richiesta di una delle parti,
- b. fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo tra loro ed anche prima a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle parti - sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

16.05. - MANDATO DEI PERITI.

I periti devono:

1. indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in base ai precedenti Artt. 16.01. e 16.02.;
3. verificare l'esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, nonché tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 16.04. lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

16.06. - DETERMINAZIONE DELL 'AMMONTARE DEL DANNO.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo le seguenti norme.

1. *per i danni ai fabbricati si stima:*

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate.
- c) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;
- d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nelle stime sub b) e c);

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dall'importo delle stime sub b) e c) l'importo della stima sub d).

2. *per i danni al contenuto si stima:*

- a) la spesa necessaria per il riacquisto a nuovo di tutte le cose assicurate, illese o danneggiate o rubate, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'erario, secondo i criteri previsti in polizza;
- b) le spese necessarie per riacquistare a nuovo le cose distrutte o rubate e per riparare quelle soltanto danneggiate;
- c) il valore delle cose illese in base alla stima sub a);
- d) il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
- e) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa.

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dall'importo delle stime sub b) ed e) l'importo delle stime sub c) e d) .

2. *per i danni alle cose particolari ed alle opere aventi valore artistico si stima:*

- a. il valore che avevano al momento del sinistro le cose assicurate, illese o danneggiate o rubate, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'erario, secondo i criteri previsti in polizza;
- b. il valore delle cose illese in base alla stima sub a);
- c. il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
- d. le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime sub a. e d. l'importo delle stime sub b. e c.

16.07. - ASSICURAZIONE PARZIALE (vale solo per la forma a valore intero).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

La "regola proporzionale" sopra pattuita non si applica quando i valori stimati eccedono di non oltre il 20% le somme assicurate.

Qualora detta percentuale risulti superiore, la "regola proporzionale" si applicherà tra i valori stimati e le somme assicurate maggiorate del 20%.

La presente disposizione non si applica in caso di assicurazione nella forma a primo rischio assoluto.

16.08. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.

Qualora partita per partita la somma delle indennità - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

16.09. - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

16.10. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso promosso dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio di cui all'Art. 02.11. dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

16.11. - RECUPERO DELLE COSE RUBATE.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Le cose rubate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Assicurato e Compagnia.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

16.12. - ANTICIPO INDENNIZZI.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro medesimo e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in misura non inferiore al 30% delle somme assicurate.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2500.000,00= qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

§ § § § §
©pmfa